

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto il funzionamento del Consiglio di Disciplina dell'Ordine Architetti PPC di Ancona. In conformità ed applicazione delle vigenti disposizioni normative il Consiglio di Disciplina si articola obbligatoriamente in Collegi, come di seguito dettagliatamente descritto.
2. Il presente Regolamento integra operativamente le attribuzioni di legge che restano piene e complete ove non ridefinite con modalità e regole più restrittive dagli articoli che seguono.

ART. 2 – CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

1. Il Consiglio dell'Ordine propone un elenco di nominativi, scelti secondo propri criteri adottati, da sottoporre al Presidente del Tribunale per la nomina e la designazione dei componenti il Consiglio di Disciplina. Non possono essere ammessi nell'elenco più nominativi di componenti dello stesso studio associato o società di progettazione formalmente costituiti.
2. Il Consiglio di Disciplina è composto da 11 (undici) Consiglieri. Sono ammessi componenti Consiglieri appartenenti ad altre professioni.
3. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono assunte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo degli Architetti; le funzioni di Segretario sono assunte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo degli Architetti.
4. Il Consiglio di Disciplina si articola obbligatoriamente in Collegi, nominati dal Presidente. I Collegi sono composti ciascuno da 3 (tre) membri, le cui funzioni sono svolte in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.P.R. 137/2012. Ciascun Collegio di Disciplina è presieduto dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo, o con maggiore età anagrafica quando vi siano componenti non iscritti all'Albo; le funzioni di segretario vengono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo, o con minore età anagrafica quando vi siano componenti non iscritti all'Albo.
5. Il Consiglio di Disciplina opera collegialmente nella definizione delle linee programmatiche, delibera sulle modifiche ed integrazioni del presente Regolamento e su ogni indirizzo generale o attività utile per una più efficace e giusta azione disciplinare secondo le indicazioni del presente Regolamento. Le delibere del Consiglio di Disciplina sono vincolanti per i Collegi.
6. I Consiglieri, singolarmente o in forma aggregata, possono essere incaricati dal Consiglio di Disciplina di specifici incombeni, anche al di fuori delle sedute del Consiglio medesimo.

ART. 3 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina ha la funzione di direzione e coordinamento che esplica nelle attività seguenti:
2. Costituisce i Collegi di Disciplina.
3. Assegna i procedimenti disciplinari ai Collegi, secondo la normativa vigente, in base ai criteri della rotazione nel rispetto del principio dell'equità distributiva e ne dà comunicazione al Consiglio di Disciplina.
4. Riassegna le pratiche ad altro Collegio nei casi di assenza o inefficienza.
5. Sostituisce i membri del Consiglio e del Collegio nei casi previsti.
6. Predispose l'ordine del giorno delle sedute del CDD
7. Vigila sullo svolgimento dell'attività disciplinare nel rispetto dei principi dell'imparzialità, del buon andamento, efficacia e trasparenza.
8. Con cadenza che ritiene opportuna convoca il Consiglio per sentire e discutere dell'andamento dell'attività disciplinare, dello stato dei procedimenti, per rappresentare evoluzioni ed interpretazioni della normativa e delle prassi di riferimento, per condividere eventuali modifiche di tipo organizzativo, anche in conformità alla normativa di cui alla L.190/2012 e successivi atti implementativi.
10. In caso di inerzia o ritardo nell'azione disciplinare da parte dei Collegi, può richiedere informazioni in merito ed assumere le azioni ritenute necessarie al fine evitare ingiustificati ritardi nell'espletamento delle procedure

11. Con cadenza annuale predispone una relazione sull'attività svolta
12. Mantiene, in via esclusiva, i rapporti con il Consiglio dell'Ordine e con le altre istituzioni; rappresenta il Consiglio di Disciplina in ogni sede e in incontri, seminari, corsi, convegni, salva la facoltà di delegare altro componente in sua vece.

ART. 4 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Il Segretario supporta il Consiglio di Disciplina ed il Presidente nello svolgimento delle attività di competenza e negli adempimenti amministrativi:

1. Redige i verbali delle sedute;
2. Si coordina con la segreteria amministrativa dell'Ordine;
3. Cura, in coordinamento con la segreteria amministrativa dell'Ordine, la tenuta del registro delle procedure disciplinari.

ART. 5 – SEDUTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

1. Le sedute del Consiglio di Disciplina sono convocate dal Presidente con comunicazione scritta inviata ai Consiglieri a mezzo PEC, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
2. Le sedute del Consiglio di Disciplina sono considerate validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti.
3. In caso di assenza del Presidente o del Segretario le relative funzioni sono svolte in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, vedi art.2.
4. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza.
5. Il Consigliere dissenziente può, a richiesta, far verbalizzare il proprio motivato dissenso.
6. Della seduta viene redatto verbale scritto a cura del Segretario, da approvare al termine della seduta stessa, se redatto contestualmente. Copia del verbale sarà reso disponibile ai Consiglieri prima del successivo Consiglio nelle forme ritenute più opportune.
7. I Consiglieri, che non possono partecipare alle sedute del Consiglio di Disciplina, sono tenuti a darne comunicazione scritta alla Segreteria, motivandone l'impedimento. In caso di mancata comunicazione, la loro assenza sarà considerata ingiustificata.
8. Le sedute sono prioritariamente svolte in presenza; è consentito lo svolgimento delle sedute in modalità da remoto o mista, garantendo sempre la riservatezza.

ART. 6 – COLLEGIO DI DISCIPLINA

1. Ciascun Collegio di Disciplina è composto da tre consiglieri, incaricato di istruire e decidere sui procedimenti assegnati dal Presidente del Consiglio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari. In particolare, il procedimento disciplinare deve seguire l'iter procedurale fissato dalle linee guida dell'attività dei Collegi.
2. Le funzioni di Presidente e Segretario del Collegio di disciplina sono svolte in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del D.P.R. 137/2012.
3. I Consiglieri sono tenuti a svolgere il proprio incarico con coscienza ed integrità, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il componente del Collegio che si trova in una condizione di conflitto di interesse ne darà immediatamente comunicazione al Presidente del Collegio e al Presidente del Consiglio di Disciplina, esponendo le ragioni del conflitto. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, esaminato il caso, provvederà a nominare un sostituto per la sua trattazione.

ART. 7 - PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

1. Il Presidente del Collegio di Disciplina assicura il rispetto dei principi del procedimento disciplinare, osserva e fa osservare la legge ed il presente Regolamento.
2. Il Presidente del Collegio di Disciplina svolge il compito di coordinare ed organizzare il Collegio, che presiede e pertanto:
3. Riceve ogni atto e documento inerente il procedimento disciplinare, calendarizza le riunioni avuto riguarda al

carico di lavoro, convoca il Collegio, predispone l'ordine del giorno delle sedute

4. Provvede alle necessarie convocazioni dei soggetti interessati al procedimento disciplinare;
5. In caso di procedimento disciplinare nomina un relatore, individuandolo nella sua persona o in altro membro dello stesso Collegio;
6. Dirige il procedimento, modera la discussione in seno al Collegio, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato;
7. Cura la comunicazione delle decisioni disciplinari adottate dal Collegio;
8. Segnala al Presidente del Consiglio di Disciplina le ricusazioni presentate nei confronti di componenti del Collegio;
9. Con scadenza annuale, su richiesta del Presidente del CDD, predispone il report delle procedure disciplinari assegnate al Collegio.

ART. 8 - SEGRETARIO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

Il Segretario del Collegio supporta il Presidente di Collegio nello svolgimento delle attività di competenza:

1. Cura gli adempimenti necessari allo svolgimento dei procedimenti coordinandosi con la Segretaria amministrativa dell'Ordine;
2. Redige i verbali delle sedute;
3. Cura la tenuta del fascicolo del procedimento.

ART. 9 – SEDUTE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

1. Le sedute del Collegio di Disciplina sono convocate dal Presidente con comunicazione scritta inviata ai Componenti a mezzo PEC (o mail), almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
2. Le sedute del Collegio di Disciplina sono considerate validamente costituite con la presenza di almeno due componenti.
3. In caso di assenza del Presidente o del Segretario le relative funzioni sono svolte, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del D.P.R. 137/2012.
4. Le decisioni del Collegio sono adottate a maggioranza. Tutte le votazioni sono palesi.
5. Il Componente dissenziente può, a richiesta, far verbalizzare il proprio motivato dissenso.
6. Della seduta viene redatto verbale scritto a cura del Segretario.
7. I Consiglieri, che non possono partecipare alle sedute del Collegio di Disciplina, sono tenuti a darne comunicazione scritta al Presidente. In caso di mancata comunicazione, la loro assenza sarà considerata ingiustificata.
8. Le sedute sono prioritariamente svolte in presenza; è consentito lo svolgimento delle sedute in modalità da remoto o mista, garantendo sempre la riservatezza della seduta.

ART. 10 - SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE PER REITERATE ASSENZE O IMPEDIMENTO

1. Il Consigliere che non partecipi a 3 (tre) sedute consecutive o 5 (cinque) sedute nell'arco di un anno (del Consiglio o del Collegio di Disciplina) sarà dichiarato decaduto.
2. Assenze o impedimento saranno ritenuti giustificati, ai fini della non efficacia del punto 1), con idoneo certificato medico che dimostri un oggettivo impedimento non dipendente dal Consigliere.
3. Assenze o impedimenti per motivi certificati non potranno prolungarsi per oltre 6 (sei) mesi, oltre i quali decadrà l'efficacia della nomina di Consigliere.
4. Nel caso in cui l'impedimento o l'assenza riguardi il Presidente o il Segretario, questi saranno temporaneamente, o definitivamente a seconda dei commi precedenti, sostituiti nella funzione in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento.
5. I consiglieri dimissionari secondo le prescrizioni dei precedenti commi saranno sostituiti con le procedure di cui all'art. 4 comma 11 del Regolamento del CNAPPC del 16.11.2012.
Il Consiglio dell'Ordine nel comporre l'elenco dei nominativi, come previsto dall'art.2 comma 1 del presente regolamento, avrà cura di individuare almeno il doppio del numero necessario di soggetti per la formazione del Consiglio di Disciplina, al fine di consentire con rapidità le necessarie sostituzioni nei casi sopra descritti.

ART. 11 – RICUSAZIONE PER ASSENZA DI IMPARZIALITA' NEL GIUDIZIO

1. Qualora ravvisi motivo di conflitto di interessi come definiti dal Regolamento il soggetto sottoposto a procedura disciplinare potrà presentare istanza di riconsulazione.
2. L'istanza che deve contenere i motivi sui quali si fonda il conflitto di interesse è presentata al Presidente del Consiglio di Disciplina che la inoltra al componente riconsulato assegnandogli il termine di 15 giorni per fornire eventuali deduzioni sui motivi di riconsulazione.
Sulla sussistenza dei motivi di riconsulazione decide il Consiglio di Disciplina in assenza dell'interessato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Nei casi di astensione o di riconsulazione accolta, il Presidente del Consiglio di Disciplina provvede alla sostituzione del Consigliere astenuto o riconsulato. Gli atti eventualmente compiuti con la partecipazione del consigliere astenuto o dichiarato riconsulato sono da considerarsi inutilizzabili ed inefficaci.

ART. 12 - ATTIVITÀ E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Le attività e l'assistenza amministrativa e le spese di funzionamento del Consiglio di Disciplina fanno capo al Consiglio dell'Ordine

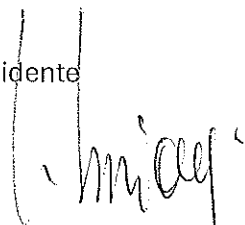
ART. 13 - NORME TRANSITORIE

Il Regolamento si applica a tutta l'attività, a tutte le pratiche di competenza del Consiglio di Disciplina nonché alle procedure e al Consiglio in carica.

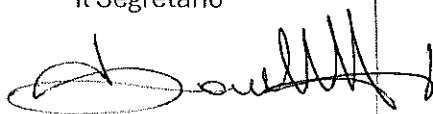
ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ed approvato dal Consiglio di Disciplina in data 21/05/2025.
 2. Il regolamento viene trasmesso al Consiglio dell'Ordine per l'approvazione.
- Il regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito che verrà attestata dalla Segreteria

La Presidente



Il Segretario



I Consiglieri

